



PARLAMENTO EUROPEO

Direzione generale Politiche interne dell'Unione

NOTA

Dipartimento tematico
delle Politiche strutturali e di coesione

ZONA DI PROTEZIONE ITTICA E AMBIENTALE (ZERP) IN CROAZIA

PESCA

Febbraio 2008

IT



ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKÝ PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET
EUROPÄISCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EUROPEAN PARLIAMENT
PARLEMENT EUROPÉEN PARLAIMINT NA HEORPA PARLAMENTO EUROPEO EIROPAS PARLAMENTS
EUROPOS PARLAMENTAS EURÓPAI PARLAMENT IL-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT
PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENTO EUROPEU PARLAMENTUL EUROPEAN
EURÓPSKY PARLAMENT EVROPSKI PARLAMENT EUROOPAN PARLAMENTTI EUROPAPARLAMENTET

Direzione generale Politiche interne dell'Unione

Unità tematica Politiche strutturali e di coesione

PESCA

ZONA DI PROTEZIONE ITTICA E AMBIENTALE (ZERP) IN CROAZIA

NOTA

Contenuto:

Sebbene la creazione della Zona di protezione ittica e ambientale (ZERP) da parte della Croazia sia invocata come misura di gestione degli stock ittici, la sua portata va ben oltre tale giustificazione. Esistono infatti ingerenze derivanti da controversie transfrontaliere che inficiano gravemente la conclusione degli accordi tecnici. La questione della ZERP ha così acquisito un'importanza prioritaria nei negoziati di adesione della Croazia all'Unione europea.

IP/B/PECH/NT/2008_03

26/02/2008

PE 397.233

IT

La presente nota è stata richiesta dal presidente della commissione della pesca del Parlamento europeo.

Il documento è pubblicato nelle seguenti lingue:

- Originale: FR;
- Traduzioni: DE, EN, ES, IT, PT

Autore:

Jesús IBORRA MARTÍN
Unità tematica Politiche strutturali e di coesione
Parlamento europeo
B-1047 Bruxelles
E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu

Manoscritto completato nel febbraio 2008.

Il documento è disponibile su Internet:

<http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=IT>

Bruxelles, Parlamento europeo, 2008.

Le opinioni espresse sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo che per scopi commerciali, mediante citazione della fonte e previa informazione dell'editore e invio di una copia a quest'ultimo.

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Questioni giuridiche connesse alla ZERP	6
3.	Controversia sloveno-croata.....	7
4.	Cronologia della crisi	8
5.	La ZERP e i negoziati per l'adesione della Croazia all'UE	9
6.	Soluzione possibile: la Fossa di Pomo / Jabuka.....	10
ALLEGATO I: Carta della ZERP.....		11
ALLEGATO II: Decisione riguardo l'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nell'Adriatico		12
ALLEGATO III: Testo della nota verbale N. 331/2003 del 29 ottobre 2003 della missione permanente della Repubblica di Croazia, recante il testo della decisione riguardo all'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mare Adriatico		15

1. Introduzione

Sebbene la creazione della zona di protezione ittica e ambientale (in croato *Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas*, **ZERP**) da parte della Croazia sia invocata come misura di gestione degli stock ittici, la sua portata va ben oltre tale giustificazione. Esistono infatti ingerenze derivanti da controversie transfrontaliere e da nazionalismi retorici che inficiano gravemente la conclusione degli accordi tecnici. La questione della ZERP ha così acquisito un'importanza prioritaria nei negoziati di adesione della Croazia all'Unione europea.

Il Codice marittimo croato del 1994 prevedeva già la creazione di una giurisdizione estesa. La ZERP nasce da un'iniziativa del Partito contadino della Croazia, facente parte della coalizione di governo nel 2003.

La decisione di creare (Allegato II) la zona di protezione ittica e ambientale è stata pubblicata il 3 ottobre 2003 durante la legislatura di Ivica Račan. È entrata in vigore un anno dopo, ma escludeva dal suo campo di applicazione gli Stati membri dell'Unione. Dal primo gennaio 2008, la ZERP è in essere anche per gli Stati membri dell'Unione.



Attraverso la creazione della ZERP, la Croazia ha esteso la propria giurisdizione relativa all'alto mare a 23 870 km² in più, rispetto alle sue acque territoriali (31 757 km²).

I confini della ZERP eccedono le acque territoriali croate. Sarebbero stati stabiliti nel rispetto del trattato concluso nel 1968 tra l'Italia e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e del trattato, concluso nel 2001, tra la Croazia e la Repubblica federale di Jugoslavia. In

virtù del trattato del 1968 quindi, la ZERP arriverebbe fino alla linea mediana italo-croata della piattaforma continentale adriatica.

Teoricamente la ZERP dovrebbe garantire a tutti i paesi le libertà di navigazione e di sorvolo così come la libertà di posa di cavi e condotte sottomarini. In materia di pesca, il regime della ZERP prevederebbe la conclusione di accordi con altri stati, al fine di sfruttare l'intero volume di cattura ammissibile, che sarà fissato in modo da preservare le risorse biologiche. La ZERP permetterebbe alle autorità croate di esercitare le proprie competenze in materia di protezione di un ambiente marino vulnerabile e di sfruttamento delle risorse della pesca.

Sebbene il diritto del mare preveda l'estensione delle giurisdizioni marittime, le pretese croate eccedono l'acquis comunitario e pongono gravi problemi di gestione delle risorse e di controllo della pesca.

Al momento della redazione della presente nota, gli incidenti verificatisi all'interno della ZERP non sono numerosi. Il 3 gennaio 2008, la marina croata ha intercettato un peschereccio per

traino italiano con a bordo tre marittimi-pescatori il quale è stato successivamente accompagnato nel porto di Vis. Tale incidente sembrava tuttavia non avere alcun nesso con la ZERP in quanto il peschereccio italiano sarebbe stato intercettato nelle acque territoriali croate. Il 6 febbraio 2008 il cargo turco UND Adriyatik si è incendiato proprio sul confine della ZERP. L'incidente è stato quindi percepito dai croati come una prova dell'efficacia della ZERP.

La Slovenia e l'Italia considerano quella croata una questione prioritaria da risolvere prima di qualsiasi altra valutazione dettagliata delle alternative per la gestione e la conservazione degli stock ittici. Ciononostante la creazione della ZERP viene percepita in modo notevolmente diverso da ogni stato vicino alla Croazia. L'Italia guarda con attenzione alle conseguenze economiche potenzialmente derivanti dalla pesca. Prima dell'attuazione della ZERP infatti, il valore delle catture della flotta italiana nella zona ammontava a 300 milioni di euro, dieci volte superiore rispetto all'ammontare derivante dalle catture croate. Secondo Federcoopescas un terzo del valore delle catture italiane proviene dalla ZERP.

La Slovenia, dal canto suo, intende mantenere il suo accesso storico per un numero limitato di pescherecci con ridotta capacità di azione nelle acque territoriali croate, specialmente nella parte nord occidentale dell'Istria.

Le catture annuali della Slovenia sono infatti stimate a 1 000 tonnellate di cui il 40 % proveniente da acque internazionali. Dei 165 pescherecci della flotta slovena, solo 23 superano in lunghezza i 12 metri. La questione degli accessi potenziali riguarderebbe dunque i sopraccitati 23 pescherecci e le catture dell'ordine di 400 tonnellate all'anno.

Il programma operativo della Slovenia per il Fondo europeo per la pesca prevede l'attuazione delle disposizioni di "cessazione temporanea delle attività di pesca". Tale misura è volta a ridurre lo sforzo esercitato nelle attività di pesca da parte della flotta slovena, la quale è generalmente operativa in acque internazionali, rientrando così nel raggio della ZERP croata. La Slovenia giudica temporanea tale situazione.

Attualmente sussiste una controversia frontaliera e di accesso dalla via di navigazione marittima tra la Slovenia, che dispone di appena 46,6 chilometri di costa, e la Croazia. Per quanto riguarda la Slovenia, la ZERP rimane vincolata alla controversia frontaliera a proposito dell'accesso alla baia di Pirano.

Il governo sloveno, accusato di non difendere con adeguato vigore gli interessi nazionali, ha ribadito che la questione andrebbe risolta a livello comunitario. Il primo ministro Janša ha dichiarato che spetterebbe alla Croazia fare il primo passo, attraverso una completa attuazione dell'accordo del 2004 o la presentazione di una nuova proposta. Janša ha annunciato che la Slovenia non cercherà di trarre vantaggio dalla propria attuale presidenza dell'Unione, ma ha ribadito che la presidenza non dovrà nemmeno ostacolare la difesa degli interessi sloveni. La Slovenia ha bloccato l'apertura del capitolo pesca nei negoziati di adesione della Croazia all'Unione europea.

Una nuova moratoria appare quindi insufficiente al fine di ottenere che l'Italia e la Slovenia si impegnino in nuovi negoziati. La ristrutturazione della zona di protezione avente come centro la Fossa di Pomo/Jabuka troverebbe giustificazione dal punto di vista scientifico e renderebbe vana la ZERP.

Il margine di manovra del nuovo governo croato presieduto da Ivo Sanader è molto scarso. La creazione della ZERP gode di un ampio consenso in Croazia. Il Partito social-liberale croato (HSLs), il Partito contadino della Croazia (HSS) e il Centro Democratico sono favorevoli alla ZERP. L'Unione democratica croata (HDZ), il partito del primo ministro Ivo Sanader, mantiene

invece una posizione più mitigata, invocando le possibili reazioni dell'Unione. Appare difficile un'eventuale revoca della ZERP, considerando la posizione favorevole dell'alleanza formata dal Partito social-liberale croato con il Partito contadino della Croazia. Malgrado tale alleanza sia costituita solo da 8 deputati su 153 gode comunque di una certa stabilità in seno al governo, in quanto assicura la maggioranza. L'opinione pubblica croata, inoltre, vede con favore l'esistenza della ZERP.

2. Questioni giuridiche connesse alla ZERP

Per la creazione della ZERP, la Croazia si è servita della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay e il governo croato ha informato le Nazioni Unite (Allegato III) circa la propria decisione prima di attuare tale zona. Tuttavia la Croazia non ha rispettato l'articolo 123 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in materia di consultazione dei paesi vicini.

Le normative tecniche dell'Unione sono in linea di massima più rigorose rispetto alle normative croate. I pescatori dell'Unione non dovrebbero pertanto incontrare difficoltà a uniformarsi alle norme croate.

Appare altresì evidente l'intenzione della Croazia di continuare a esercitare il controllo e a limitare l'accesso alle zone economiche esclusive per le imbarcazioni degli Stati membri.

Il capitolo III del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo sanciva l'obbligo per gli Stati membri di stabilire per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 le zone di pesca protette e le eventuali misure di gestione da applicare in tali zone, sia all'interno delle acque su cui esercitano la loro giurisdizione sia all'esterno. Per quanto riguarda le zone nazionali protette, l'articolo 7 prevedeva che **"nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati"**.

La Croazia pretende di motivare la creazione della ZERP invocando gli orientamenti generali del "Piano d'azione comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mediterraneo", adottato nel dicembre 2002 dal Consiglio Agricoltura e pesca dell'Unione. Tale piano prende in considerazione la prospettiva della "creazione di nuove zone di protezione della pesca nel bacino del Mediterraneo". La Croazia afferma inoltre che la zona di protezione ecologica istituita dalla Francia nel Mediterraneo nell'aprile 2003 crea un precedente per la ZERP.

La Croazia ribadisce altresì l'esistenza di ulteriori precedenti in materia di estensione di giurisdizione nel Mediterraneo come la zona di protezione della pesca (Spagna), la zona di pesca esclusiva (Malta), la zona di pesca riservata (Algeria), la zona di pesca (Tunisia), la zona economica esclusiva (Marocco, Egitto e tutti i paesi rivieraschi del Mar Nero) e le acque territoriali estese (Siria).

Un'ulteriore motivazione addotta dal governo croato a favore dell'istituzione della ZERP consiste nella protezione del litorale e dell'industria turistica dal rischio di maree nere come quella provocata dal naufragio della "Prestige".

3. Controversia sloveno-croata

La questione della ZERP è strettamente collegata alla controversia frontaliera sloveno-croata. Meno dell'1% della linea frontaliera terrestre sloveno-croata è al centro di un contenzioso relativo alla suddivisione della baia di Pirano e della linea frontaliera prima della foce Dragonja.



Il contenzioso riguarda inoltre la delimitazione delle acque territoriali dei due paesi fino alle acque italiane. La Croazia contesta l'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in virtù delle quali la suddivisione della baia di Pirano dovrebbe avvenire sulla base della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dalle coste slovene o croate. Ciò significherebbe racchiudere le acque territoriali slovene tra le acque territoriali croate e italiane. Le acque

territoriali slovene non godrebbero quindi di alcun punto di contatto con l'alto mare, cosa che non impedirebbe tuttavia il transito delle imbarcazioni slovene che dispongono del diritto di passaggio inoffensivo come previsto dai testi internazionali.

Dal canto suo, la Slovenia rivendica dal 1993 il controllo della quasi totalità della baia di Pirano e la costruzione di un corridoio attraverso le acque territoriali croate fino all'alto mare. La Croazia rifiuta la proposta slovena poiché quest'ultima priverebbe la Croazia dell'unica frontiera in comune con l'Italia. L'accordo bilaterale di pesca tra la Slovenia e la Croazia non è mai entrato in vigore. Esisteva anzi, fino all'adesione della Slovenia all'Unione, un codice di condotta che permetteva ai pescatori sloveni la pesca nelle acque croate, incentrata soprattutto sulle specie demersali. Successivamente all'adesione della Slovenia all'Unione, tali permessi di pesca sono stati per la maggior parte revocati.

4. Cronologia della crisi

Durante il 2004, l'Italia, la Slovenia e la Croazia si sono riunite in quattro occasioni (il 12 febbraio a Trieste, l'11 marzo a Portorose; il 7 aprile a Pola e il 4 giugno a Bruxelles), alla presenza della Commissione, al fine di addivenire a una risoluzione del contenzioso.

L'accordo concluso durante la riunione del 4 giugno 2004 vieta alla Croazia di applicare la Zona di pesca e di tutela ambientale agli Stati membri dell'Unione prima del raggiungimento di una soluzione comune, in linea con l'acquis comunitario, che prenda in considerazione gli interessi dei paesi vicini, membri dell'Unione. Il parlamento croato ha di conseguenza previsto un'eccezione per i pescherecci degli Stati membri.

Il Consiglio europeo del 2004 ha concesso alla Croazia lo status di paese candidato e ha registrato, nelle conclusioni, un accordo politico della Croazia con l'Italia e la Slovenia relativo alla sospensione dell'applicazione della ZERP per le imbarcazioni dell'Unione. Di tale sospensione si fa menzione altresì nel quadro dei negoziati di adesione.

La decisione del Consiglio del 13 settembre 2004 ha sancito, come priorità a breve termine, l'obbligo di **"impegnarsi per la risoluzione definitiva di questioni bilaterali in sospeso, in particolare quelle in materia di confini con la Slovenia, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina senza prendere iniziative unilaterali. Risolvere tutte le questioni derivanti dalla dichiarazione unilaterale della «zona di pesca e di tutela ambientale» protetta nell'Adriatico"**.

Nella sua relazione del 2006 sul **«partenariato per l'adesione della Croazia»**, l'Unione non annoverava la questione della ZERP tra le priorità principali e si limitava a esortare la Croazia a proseguire l'applicazione dell'accordo tripartito concluso nel 2004.

Il Parlamento croato ha rivisto la propria posizione decretando, il 15 dicembre, una moratoria per le imbarcazioni della flotta peschereccia dell'Unione fino al 1 gennaio 2008. Malgrado gli appelli del Consiglio degli Affari generali del 10 dicembre 2007 e nonostante gli impegni assunti nel 2004, la Croazia ha mantenuto la scadenza della moratoria al 1 gennaio 2008.

Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha aggiornato le condizioni imposte alla Croazia in vista della sua adesione all'Unione, rivedendo quindi l'elenco delle priorità¹. La Croazia ha pertanto l'obbligo di intensificare gli sforzi al fine di risolvere la questione della zona di protezione ittica e ambientale (ZERP).

¹ <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st05/st05122.it08.pdf>

5. La ZERP e i negoziati per l'adesione della Croazia all'UE

La decisione del Consiglio del 13 settembre 2004 relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni del partenariato europeo con la Croazia sancisce, tra le priorità a breve termine, anche quella d' "**impegnarsi per la risoluzione definitiva di questioni bilaterali in sospeso, in particolare quelle in materia di confini con la Slovenia, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina senza prendere iniziative unilaterali. Risolvere tutte le questioni derivanti dalla dichiarazione unilaterale della «zona di pesca e di tutela ambientale» protetta nell'Adriatico**". Appare quindi chiaro che atti unilaterali relativi l'attuazione della ZERP potrebbero ripercuotersi negativamente sui negoziati di adesione.

Nel luglio 2006, nella sua relazione al Consiglio, la Commissione ha raccomandato l'apertura senza condizioni del capitolo pesca, nei negoziati di adesione della Croazia. Eccezion fatta per la Slovenia, il Consiglio ha appoggiato tale posizione. La Slovenia ha rivendicato, come condizione imprescindibile, un accordo per l'accesso comune alle acque territoriali nella baia di Pirano.

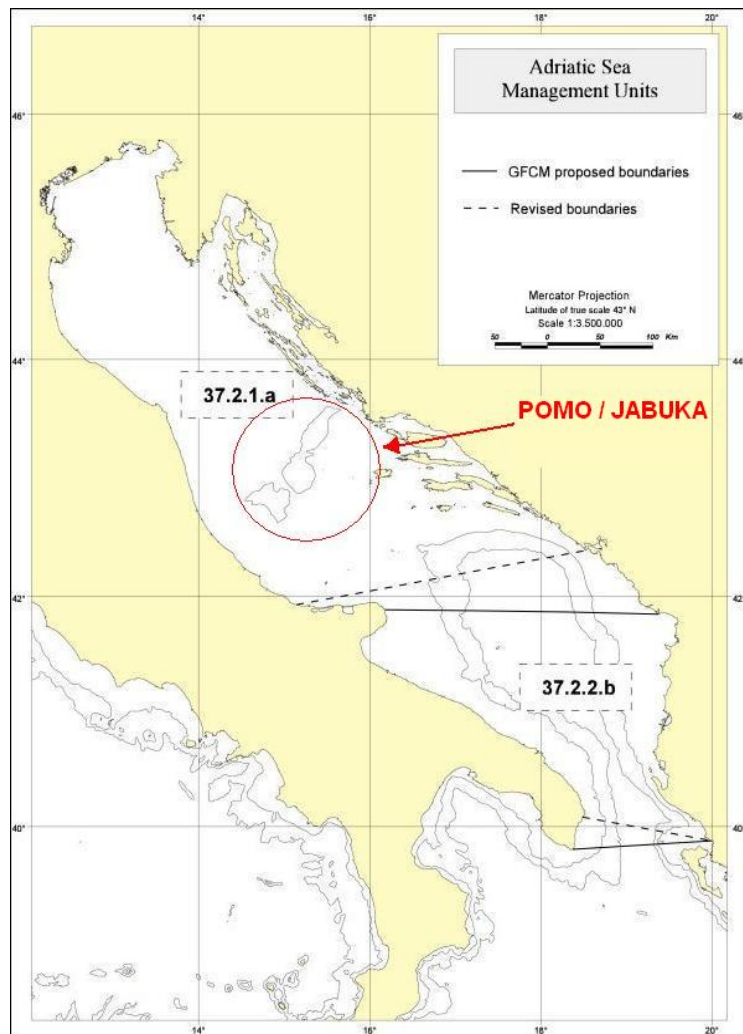
Il 22 settembre 2006, la Slovenia ha reso nota al COREPER la condizione per l'apertura dei negoziati del capitolo pesca: La "Croazia dovrebbe impegnarsi efficacemente al fine di regolare la pesca commerciale, come stabilito dall'accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia riguardante il traffico frontaliero e la cooperazione, raggiungendo infine un accordo con la Commissione europea relativamente alle regole per la sua attuazione." L'assenza di tale accordo ha generato una battuta d'arresto per i negoziati dall'ottobre 2006.

Al fine di agevolare le procedure, la Commissione ha richiesto il parere di due esperti (di nazionalità svedese e danese), i quali hanno, nell'aprile 2007, proposto una serie di suggerimenti riguardanti le modalità di accesso alla pesca, caldeggiando altresì l'ispezione e il controllo della pesca, all'interno o all'esterno delle acque territoriali. A tali proposte dovrebbe tuttavia far seguito una relazione dei "saggi".

Il rifiuto da parte dell'Italia e della Slovenia di riconoscere la ZERP ha costituito un ostacolo per il raggiungimento di un accordo, segnatamente in materia di regime di controllo. La Croazia ha assicurato l'assenza di limiti per quanto riguarda il numero delle imbarcazioni dell'Unione autorizzate a pescare all'interno della ZERP, ma le condizioni di accesso non sono ancora state specificate. La Croazia ha, dal canto suo, scelto di non partecipare alla riunione di alto livello precedentemente proposta dalla Commissione.

6. Soluzione possibile: la Fossa di Pomo / Jabuka

La fossa di Pomo/Jabuka è stata riconosciuta come habitat critico per le specie demersali e specificatamente, per il nasello della specie *Merluccius merluccius* e per gli scampi (*Nephrops norvegicus*)². Già nel 2002³, la CGPM aveva raccomandato l'aumento delle dimensioni delle maglie o addirittura la chiusura temporanea della suddetta zona.



Sia la Slovenia che l'Italia tendono a evitare qualsiasi conseguenza nefasta derivante dalla ZERP croata. I sopraccitati paesi hanno ricoperto un ruolo attivo nelle discussioni tecniche con la Croazia in materia di coordinamento delle regole tecniche nell'Adriatico e alla protezione dei fondali di pesca vulnerabili nella regione della Fossa di Pomo/Jabuka in linea con l'acquis della PCP. Al fine di proseguire nella risoluzione della questione, la Commissione aveva previsto riunioni bilaterali con l'Italia per luglio e settembre 2007, successivamente annullate dall'Italia.

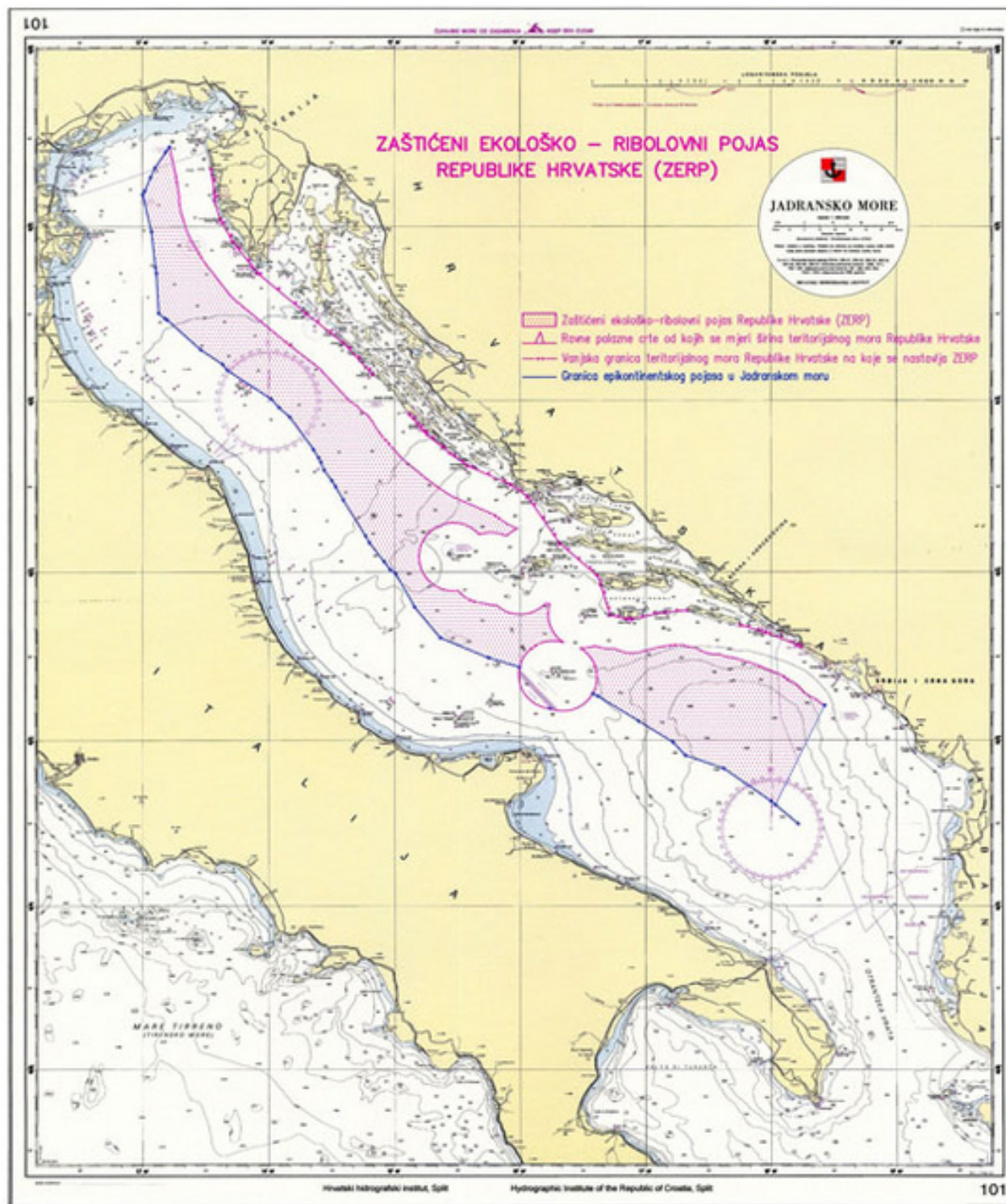
Nel corso del 2007, si sono svolte 5 sessioni di discussioni tecniche in materia di misure di controllo della pesca tra la Slovenia, la Croazia, l'Italia e la Commissione. Al momento delle discussioni i partecipanti si sono trovati concordi circa la necessità di creare una zona di pesca protetta nella Fossa di Pomo/Jabuka. Tale zona si

troverebbe in parte nella ZERP croata e in parte nelle acque internazionali. Restano da stabilire l'ubicazione, la larghezza, l'intensità e la zona di divieto di pesca all'interno della zona protetta. Dovranno essere stabilite inoltre ulteriori misure tecniche al di là della zona di divieto ma comunque all'interno della zona protetta, assieme a un regime di controllo.

² Adriamed, 2001, *The geographical management units of the Adriatic Sea*, studio presentato in occasione della riunione dello Working Group on Management Units della GFCM-SAC (Alicante, 23-25 gennaio 2001).

³ Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), gruppo di lavoro sulle specie demersali. Roma, 20-22 marzo 2002.

ALLEGATO I: Carta della ZERP



ALLEGATO II: Decisione riguardo l'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nell'Adriatico

In conformità con l'articolo 1042 del codice marittimo e in base all'articolo 55 della convenzione dell'ONU sul diritto del mare, il Parlamento croato ha adottato, nel corso della sessione del 3 ottobre 2003, una

DECISIONE SULL'ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA NEL MARE ADRIATICO

In base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, che sancisce il diritto degli Stati rivieraschi di proclamare la zona economica esclusiva e in linea con la parte V della Convenzione che stabilisce il diritto e la giurisdizione sovrana degli Stati rivieraschi e il diritto degli altri stati della suddetta zona,

Ricordando il codice marittimo del 1994 che, al capitolo IV (articoli da 33 a 42) definisce la zona economica esclusiva della Repubblica di Croazia, i diritti e la giurisdizione sovrana che la Croazia può esercitare, e che all'articolo 1042 sancisce l'obbligo per il Parlamento croato di decidere la proclamazione della zona economica esclusiva della Repubblica di Croazia e che dichiara che le disposizioni degli articoli da 33 a 42 saranno applicabili solo successivamente alla proclamazione da parte del Parlamento croato della zona economica esclusiva,

Preoccupato per le gravi condizioni di pericolo in cui versano le risorse biologiche del mare Adriatico,

Considerando che, nel corso degli anni, la pressione di pesca degli stati non adriatici e non mediterranei, incluso l'utilizzo dei cosiddetti pescherecci industriali, ha subito un notevole aumento,

Cosciente del fatto che l'impossibilità di applicare le misure di previsione, restrizione e controllo della pesca comportano uno sfruttamento eccessivo delle risorse biologiche del mare Adriatico soprattutto nella parte dell'Adriatico che rientra nel regime dell'alto mare,

Convinto che il perpetuarsi di tali pratiche incide negativamente sulla gestione e lo sfruttamento sostenibili degli stock ittici e incoraggia la pesca illegale, sregolata e non registrata, attentando altresì agli interessi della Repubblica di Croazia e di tutti gli altri stati dell'Adriatico,

Considerando che, in linea con la definizione del diritto delle Nazioni Unite della Convenzione del mare (articolo 122), il mare Adriatico è un mare chiuso o semichiuso le cui ristrette dimensioni lo rendono più vulnerabile all'inquinamento rispetto agli altri mari,

Cosciente del fatto che una catastrofe come quella che ha coinvolto la petroliera "Prestige" eserciterebbe un effetto devastante sulle risorse biologiche dell'Adriatico, con gravi conseguenze sociali ed economiche per le regioni costiere dell'Adriatico nel suo complesso, inclusa l'economia croata in generale e segnatamente il turismo croato,

Appoggiando gli sforzi multilaterali volti a garantire la pesca sostenibile nel Mediterraneo e i principi fondamentali secondo cui le disposizioni sono adottate in vista della conferenza ministeriale in materia di pesca sostenibile nel Mediterraneo, che si terrà a Venezia nel novembre 2003, in particolare:

- il diritto sovrano di ogni Stato membro di estendere, nel rispetto del diritto internazionale, la propria giurisdizione sul mare;

- l'estensione della giurisdizione nazionale come strumento volto a garantire e controllare la pesca sostenibile;
- la necessità di prevedere un intervento d'urgenza per la protezione sia degli stock ittici sia dell'ambiente marino;
- il coordinamento delle misure adottate da tutti gli Stati rivieraschi nel settore della ricerca, della gestione e del controllo della pesca;
- il ricorso ai meccanismi multilaterali per il raggiungimento dei suddetti obiettivi,

Ritenendo che l'estensione della giurisdizione nazionale nel Mediterraneo favorirà la pesca sostenibile, contribuirà a un'efficace prevenzione della pesca illegale, non registrata e non regolamentata, e aprirà la strada a una cooperazione bilaterale e multilaterale tra gli Stati mediterranei,

Ribadendo il diritto e la giurisdizione sovrani che la Repubblica di Croazia, di cui la Croazia in conformità col diritto internazionale, già dispone sulla propria piattaforma continentale,

Considerando l'interesse della Repubblica di Croazia di mantenere la pesca tradizionale nell'Adriatico tra le attività indispensabili allo sviluppo turistico, favorendo così la permanenza sull'isola da parte della popolazione locale,

In quanto condizione per la gestione sostenibile e razionale a lungo termine delle risorse biologiche marittime e per un'adeguata protezione dell'ambiente marino dell'Adriatico, nel rispetto della parte V della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare e in linea con l'articolo 1042 del codice marittimo:

1. Il Parlamento croato proclama il contenuto della zona economica di pesca connesso ai diritti sovrani allo scopo di esplorarla, sfruttarne, conservarne e gestirne le risorse naturali, al di là dei limiti esterni del mare territoriale, e alla giurisdizione in materia di ricerca scientifica marina, di protezione e di conservazione dell'ambiente marino, attraverso cui la zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia è definita a decorrere da oggi.
2. Il Parlamento croato si riserva il diritto di proclamare, qualora lo ritenesse necessario, ulteriori elementi del capitolo IV del codice marittimo, in conformità con i principi delle Nazioni Unite e con la Convenzione del diritto del mare.
3. L'attuazione del regime giuridico della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia avrà inizio dodici mesi dopo la sua proclamazione. A decorrere da tale giorno, avrà inizio altresì la validità degli articoli 33, 34, paragrafi 1, lettere a), articoli 35, 41 e 42 contenuti nel capitolo IV della zona economica del codice marittimo. Tale periodo servirà per la preparazione dei meccanismi di attuazione, l'eventuale firma degli accordi o la creazione di disposizioni con gli stati interessati e le Comunità europee.
4. Fatti salvi i diritti e la giurisdizione sovrani della Repubblica di Croazia, la zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia regolata e protetta nel suddetto modo, sussiste una zona marittima in cui tutti gli stati disporranno, come sancito dal diritto internazionale, della libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi e di condotte sottomarine, e ulteriori utilizzi considerati leciti dal principio internazionale marittimo.
5. La zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia costituisce per il settore marittimo il limite esterno del mare territoriale verso il largo fino al suo limite esterno autorizzato dal diritto internazionale generale. Il limite esterno della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia sarà determinato dagli accordi di delimitazione con gli stati le cui coste opposte o adiacenti la costa croata.

6. Nell'attesa della conclusione degli accordi di delimitazione, i limiti esterni della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia seguiranno provvisoriamente la delimitazione lineare della piattaforma continentale, in virtù dell'accordo del 1968 stabilito tra la RFSY e la Repubblica italiana in materia di delimitazione della piattaforma continentale. Per quanto riguarda inoltre la delimitazione adiacente, quest'ultima sarà tracciata secondo la linea e il prolungamento che seguono la direzione della linea di delimitazione provvisoria delle acque territoriali, come sancito dal protocollo del 2002 relativo al regime provvisorio lungo la frontiera meridionale tra la Repubblica di Croazia, la Serbia e il Montenegro.
7. La Repubblica di Croazia avvierà una stretta cooperazione con tutto l'Adriatico e gli Stati mediterranei interessati alla preservazione dell'Adriatico e del Mediterraneo attraverso un'azione congiunta.
8. La presente decisione entrerà in vigore immediatamente.

n° 30201/0301/02

Zagabria, il 3 ottobre
2003

IL PARLAMENTO CROATO

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO
CROATO

Zlatko Tomčić
(firmato)

ALLEGATO III: Testo della nota verbale N. 331/2003 del 29 ottobre 2003 della missione permanente della Repubblica di Croazia, recante il testo della decisione riguardo all'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mare Adriatico

La missione permanente della Repubblica di Croazia alle Nazioni Unite si congratula con il Segretario generale delle Nazioni Unite per il suo ruolo di depositario della convenzione delle Nazioni Unite del 1982, e ha l'onore di informarlo su quanto segue:

Il Parlamento croato ha varato la decisione sull'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mare Adriatico il 3 ottobre 2003. A seguito di tale legge del Parlamento croato, successivamente al giorno dell'entrata in vigore, la zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia è stata stabilita al di là dei limiti esterni del mare territoriale croato. La Repubblica di Croazia eserciterà nella sua zona di protezione ittica e ambientale, in conformità con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e in base al regime della zona economica esclusiva (articolo 56), i propri diritti sovrani allo scopo di esplorarla, sfruttarne, preservarne e gestirne le risorse naturali al di là dei limiti delle acque territoriali, esercitando altresì la giurisdizione della ricerca scientifica marina e della protezione e la conservazione dell'ambiente marino. L'attuazione del regime sancito dalla suddetta adesione sarà in essere dal 3 ottobre 2004.

Fatti salvi i diritti e la giurisdizione sovrani della Repubblica di Croazia, la zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia rimane una zona marittima in cui tutti gli stati godono delle libertà, come garantito dall'articolo 58, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: "... navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione".

La zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia consiste in uno spazio marittimo limitato esternamente dal mare territoriale verso il largo fino al suo limite esterno reso lecito dal diritto internazionale generale. I limiti esterni della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia saranno tracciati secondo gli accordi di delimitazione con gli stati limitrofi in conformità con l'articolo 74 del diritto del mare della convenzione delle Nazioni Unite.

In attesa della conclusione degli accordi di delimitazione, i limiti esterni della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia seguiranno provvisoriamente la linea di delimitazione della piattaforma continentale fissati in virtù dell'accordo del 1968 tra la RFSY e la Repubblica italiana in merito alla delimitazione della piattaforma continentale e, nella delimitazione adiacente, la linea che segue e la continuazione sulla linea di delimitazione provvisoria dei mari territoriali, come stabilito dal protocollo del 2002, in materia di regime provvisorio lungo la frontiera meridionale tra la Repubblica di Croazia e la Serbia-Montenegro.

Una copia della decisione del Parlamento croato del 3 ottobre 2003 sull'estensione della giurisdizione della Repubblica di Croazia nel mare Adriatico, che è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n° 157/2003, è qui allegata con la traduzione in inglese. L'elenco delle coordinate dei limiti esterni provvisori della zona di protezione ittica e ambientale della Repubblica di Croazia sarà presentata in tempo utile al segretariato.

La missione permanente della Repubblica di Croazia presso le Nazioni Unite coglie la presente occasione per rinnovare al segretario generale delle Nazioni Unite tutto il suo apprezzamento.

New York, 29 ottobre 2003.